

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli  
nella seduta del 23 marzo 2000.**

Angelini, Ballaman, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, D'Ip-polito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Frau, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivo, Ostillio, Ranieri, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 22 marzo 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CASINELLI e FRIGATO: « Nuove disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità » (6886);

MAZZOCCHIN ed altri: « Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di accesso alla professione di avvocato » (6887);

GARDIOL e CENTO: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato

con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di programmazione dei flussi di ingresso e di procedure relative all'espulsione » (6888).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 22 marzo 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 233-647-2189-4151 – SIMEONE ed altri; SERVODIO ed altri; RIZZA ed altri; MANTOVANO ed altri; MOLINARI ed altri: « Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari » (*approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge n. 233, d'iniziativa dei senatori Germanà e Lauro; n. 647, d'iniziativa dei senatori Pedrizzi e Monteleone e n. 2189, d'iniziativa dei senatori Pedrizzi ed altri*) (455-770-1157-2527-4391-B);

S. 4531 – Senatori ANTONINO CARUSO ed altri: « Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (6885).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari Costituzionali):*

ASCIERTO ed altri: « Disciplina dello stato giuridico delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza privata » (6775) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

DELBONO ed altri: « Istituzione del servizio civile nazionale » (6815) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e XIII;*

*II Commissione (Giustizia):*

« Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle Sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le corti d'appello » (6865) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

*IV Commissione (Difesa):*

RUFFINO ed altri: « Norme per l'esercizio dei diritti sindacali nelle Forze armate e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare » (6485) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI;*

*VI Commissione (Finanze):*

FAGGIANO ed altri: « Modifiche all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di regime speciale dell'IVA per il

settore agricolo » (6780) *Parere delle Commissioni I, V, XIII e XIV;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

Interventi per i Giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (6831) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*IX Commissione (Trasporti):*

FAGGIANO ed altri: « Carta dei diritti degli utenti del trasporto aereo » (6781) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X e XI;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

« Disposizioni urgenti in materia sanitaria » (6843) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

FAGGIANO ed altri: « Modifiche alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale » (6779) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):*

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate » (6656) *Parere delle Commissioni V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

**Trasmissione dal ministro  
degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 21 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decre-

to-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, taluni programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura d'urgenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 21 marzo 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 17 febbraio 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera data 17 marzo 2000, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 16 marzo 2000 concernente la posizione del consiglio regionale sulle proposte di riforma dello statuto speciale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 marzo 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 59, commi 51 e 53, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Tale richiesta, è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 aprile 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 aprile 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 aprile 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che

dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 maggio 2000. È altresì deferita, per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 419, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimerlo entro il 2 maggio 2000.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**MOZIONI SELVA ED ALTRI N. 1-00404, BARTOLICH ED  
ALTRI N. 1-00402 E MARTINO ED ALTRI N. 1-00405 CON-  
CERNENTI LA REPUBBLICA DI CINA IN TAIWAN**

**(Sezione 1 - Mozioni).**

La Camera,

considerato che, pur tuttavia, anche se priva di rappresentanza all'Onu, la Repubblica di Cina in Taiwan ha sempre sostenuto economicamente, per un valore complessivo di 100 milioni di dollari, numerose iniziative umanitarie e assistenziali a favore dei Paesi del Terzo Mondo e inoltre ha dichiarato che appoggerà le attività di organizzazioni dell'Onu come Unicef, Fao eccetera, non mancando in tutte le occasioni, come la recente guerra nei Balcani e il terremoto in Turchia, di aiutare con adeguati interventi le popolazioni colpite;

considerato che l'esistenza di questa situazione di fatto ha spinto il Presidente taiwanese Lee Teng-hui ad affermare, nello scorso luglio, che i colloqui da tempo in corso fra Repubblica Popolare cinese e Repubblica di Cina in Taiwan debbono essere considerati a livello di entità statali distinte e non, come intende Pechino, fra la Repubblica popolare e una sua « provincia ribelle »;

considerato che ogni uso della forza da parte della Repubblica popolare cinese per riprendere il controllo di Taiwan potrebbe innescare una reazione con conseguenze gravissime per la stabilità e la sicurezza dell'intera area e metterebbe in pericolo la pace nel mondo;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative:

a) per favorire e concordare con gli altri Paesi dell'Unione europea una posi-

zione comune, nell'ambito delle Nazioni Unite, allo scopo di impedire ogni impiego della forza da parte della Repubblica popolare cinese e una composizione pacifica della controversia fra i due paesi;

b) per sostenere il riconoscimento dei legittimi diritti della Repubblica di Cina in Taiwan alla quale non può essere ulteriormente negata la rappresentanza presso l'Onu. Almeno trenta Paesi aderenti all'organizzazione internazionale hanno regolari relazioni diplomatiche con Taipei e ben più vasta è la rete dei rapporti commerciali e culturali con tutte le nazioni del mondo, compresa la Repubblica popolare Cinese;

c) per rafforzare, visto il reciproco interesse, i legami politici, economici, commerciali, culturali e turistici fra l'Italia e la Repubblica di Cina in Taiwan, potenziando le strutture e il personale dell'ufficio italiano a Taipei, adeguandone il livello a quello degli altri Paesi europei e sviluppando ogni attività utile al raggiungimento dell'obiettivo indicato.

(1-00404) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* « Selva, Nania, Cuscunà, Malgieri, Riccio, Savarese, Tringali, Alboni, Morselli, Menia, Armani, Alemanno, Marengo, Benedetti Valentini, Contento, Franz, Armaroli, Rasi, Follini, Baccini, Lucchese, Peretti, Di Luca, Fino ».

(7 ottobre 1999)

La Camera,

premessi che:

recenti dichiarazioni dei più alti responsabili politici della Repubblica popolare cinese fanno temere l'eventualità di iniziative militari contro Taiwan con il concreto spiegamento di mezzi offensivi, comprese batterie di missili, lungo la costa meridionale del Paese, tra una sponda e l'altra dello stretto di Taiwan e a breve distanza dal territorio taiwanese;

ogni uso della forza da parte della Repubblica popolare cinese per riprendere il controllo di Taiwan potrebbe innescare una reazione con conseguenze gravissime per la stabilità e la sicurezza dell'intera area e metterebbe in pericolo la pace nel mondo;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative: per favorire e concordare con gli altri Paesi dell'Unione europea una posizione comune, nell'ambito delle Nazioni Unite, allo scopo di impedire ogni impiego della forza da parte della Repubblica popolare cinese e una composizione pacifica della controversia fra i due Paesi; per valutare la possibilità di un'eventuale partecipazione e presenza di Taiwan in organismi internazionali, qualora si verificassero contesti e condizioni ad essa favorevoli; per rafforzare, visto il reciproco interesse, i legami politici, economici, commerciali, culturali e turistici fra l'Italia e Taiwan, potenziando le strutture e il personale dell'ufficio italiano a Taipei, adeguandone il livello a quello degli altri Paesi europei e sviluppando ogni attività utile al raggiungimento dell'obiettivo indicato;

(1-00402) « Bartolich, Chiamparino, Ruzante, Campatelli, Duilio, Palma, Niedda, Delbono, Monaco, Turroni, Marongiu, Negri, Sanza ».

(6 ottobre 1999)

La Camera,

considerato che, pur tuttavia, anche se priva di rappresentanza all'Onu, la Repubblica di Cina in Taiwan ha sempre sostenuto economicamente, per un valore complessivo di 100 milioni di dollari, numerose iniziative umanitarie e assistenziali a favore dei Paesi del Terzo Mondo e inoltre ha dichiarato che appoggerà le attività di organizzazioni dell'Onu come Unicef, Fao eccetera, non mancando in tutte le occasioni, come la recente guerra nei Balcani e il terremoto in Turchia, di aiutare con adeguati interventi le popolazioni colpite;

considerato che l'esistenza di questa situazione di fatto ha spinto il Presidente taiwanese Lee Teng-hui ad affermare, nello scorso luglio, che i colloqui da tempo in corso fra Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Cina in Taiwan debbono essere considerati al livello di entità statali distinte e non, come intende Pechino, fra la Repubblica popolare e una sua « provincia ribelle »;

considerato che ogni uso della forza da parte della Repubblica popolare cinese per riprendere il controllo di Taiwan potrebbe innescare una reazione con conseguenze gravissime per la stabilità e la sicurezza dell'intera area e metterebbe in pericolo la pace nel mondo;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative:

a) per favorire e concordare con gli altri Paesi dell'Unione europea una posizione comune, nell'ambito delle Nazioni Unite, allo scopo di impedire ogni impiego della forza da parte della Repubblica popolare cinese e una composizione pacifica della controversia fra i due Paesi;

b) per sostenere il riconoscimento dei legittimi diritti della Repubblica di Cina in Taiwan alla quale non può essere ulteriormente negata la rappresentanza presso l'Onu. Almeno trenta Paesi aderenti all'organizzazione internazionale hanno regolari

relazioni diplomatiche con Taipei e ben più vasta è la rete dei rapporti commerciali e culturali con tutte le nazioni del mondo, compresa la Repubblica popolare Cinese;

c) per rafforzare, visto il reciproco interesse, i legami politici, economici, commerciali, culturali e turistici fra l'Italia e la Repubblica di Cina in Taiwan, potenziando le strutture e il personale dell'ufficio italiano a Taipei, adeguandone il livello a quello degli altri Paesi europei e sviluppando ogni attività utile al raggiungimento dell'obiettivo indicato.

(1-00405) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* « Martino, Marras, Vitali, Lavagnini, Misuraca, Amato, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Sestini, Masiero, Rivolta, Niccolini, Stagno d'Alcontres, Conte, Paroli, Mammola, Armosino, Tortoli, Frau, Giuliano, Gazzilli, Tadorelli, Viale, Calzavara ».

(7 ottobre 1999)

***(Sezione 2 - Risoluzione)***

La Camera,

premesso che:

in occasione delle prossime elezioni presidenziali del 18 marzo a Taiwan

stanno riemergendo tensioni nei rapporti tra l'isola e la Repubblica popolare cinese;

tali tensioni possono provocare ulteriori spirali fino a giungere a veri e propri conflitti, con conseguenze nell'area e a livello internazionale;

occorre promuovere il dialogo tra la Repubblica popolare cinese e Taiwan, al fine di evitare la crisi ed avviare una soluzione politica, riprendendo il metodo che negli anni scorsi ha permesso di raggiungere importanti risultati, attraverso le Associazioni dello Stretto;

impegna il Governo

a concordare con l'Unione Europea una posizione comune in grado di evitare l'acuirsi della crisi e favorire una composizione pacifica delle controversie;

ad adoperarsi perché la Repubblica popolare cinese e Taiwan, attraverso gli strumenti che riterranno più opportuni, possano ristabilire un clima di fiducia di reciproca comprensione e nuove forme di collaborazione;

a sviluppare ulteriormente, al fine di favorire questo processo, i propri rapporti in campo economico, commerciale e culturale, con la Repubblica popolare cinese e con Taiwan.

(6-00123) « Pezzoni, Bartolich, Giovanni Bianchi, Cento, Prestamburgo, Manzione, Turrone Bastianoni ».

(2 marzo 2000).

**MOZIONE PAISSAN E SCALIA N. 1-00379 CONCERNENTE  
LA RISTRUTTURAZIONE DI CENTRALI NUCLEARI IN  
UCRAINA**

**(Sezione 1 - Mozione).**

La Camera,

premesso che:

nel 1995, l'Ucraina e i Paesi del G-7 hanno firmato un *Memorandum* d'intesa sul Programma onnicomprensivo per la chiusura di Chernobyl, in cui, tra l'altro, si stabilivano finanziamenti per un complesso programma di investimenti basato sul principio di pianificazione del minimo costo;

il costo dei progetti potenzialmente finanziabili destinati al settore energetico ammonterebbe a 2, 3 miliardi di dollari; tra questi c'è il completamento di due reattori Khmelnitsky 2 e Rivne 4 (K2/R4) da 1000 megawatt, il cui costo, stimato in 1,72 miliardi di dollari, violerebbe il criterio principale del programma per gli investimenti energetici in quanto sarebbe in contraddizione con i principi del minimo costo;

al momento in cui è stato firmato il *Memorandum* d'intesa, sembra che il presidente dell'Ucraina avesse proposto la costruzione di una centrale elettrica a gas (resa, oggi, molto conveniente), ma i membri del G7 optarono per il completamento della centrale nucleare K2/R4. Da allora, l'Ucraina ha attivamente richiesto il finanziamento di questo progetto fino a minacciare la prosecuzione delle ultime centrali che operano a Chernobyl;

successivamente la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), oltre a stabilire rigidi criteri per il finanziamento di K2/R4, ha nominato nel 1997

una Commissione indipendente di esperti al fine di compiere un'analisi economica del progetto. La commissione ha concluso che: «completare questi reattori non rappresenterebbe, al momento, l'utilizzo più produttivo di 1 miliardo di dollari». La stessa ha rilevato inoltre che il fabbisogno energetico in Ucraina sta diminuendo e che, come diversi studi hanno dimostrato, potrebbe essere efficacemente soddisfatto attraverso il risparmio energetico e la gestione della domanda. Oltretutto, un recente studio riservato della Banca europea degli investimenti ha rilevato che «c'è un notevole grado di incertezza sia riguardo ad un numero di parametri chiave del progetto, sia sulla domanda di energia elettrica che sui costi», elementi, tutti, ad alto rischio economico e finanziario nel settore energetico;

dati recenti confermano l'opinione della Commissione: nel 1997 il consumo energetico nel paese è diminuito del 7 per cento; nel 1998 di un ulteriore 3 per cento. Pertanto, anche senza Chernobyl, la domanda massima di energia elettrica sarebbe comunque soddisfatta. Inoltre il comitato statale per il risparmio energetico ha predisposto 66 progetti alternativi che nulla hanno da invidiare alle tecnologie occidentali e che compenserebbero ampiamente i 2000 megawatt attualmente prodotti a Chernobyl;

un pesante impatto sulle analisi di minimo costo è dato dal fatto che negli ultimi mesi i prezzi per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari sono aumentati di oltre il 20 per cento e l'Ucraina già si trova in una

situazione finanziaria drammatica: quest'ulteriore prestito potrebbe peggiorare le cose;

l'impianto di Temelin (Repubblica Ceca) che utilizza i reattori modello VVER-1000, analoghi a K2/R4, nonostante le significative modifiche di sicurezza, tuttora in corso, non sembra ancora rispondere agli *standards* occidentali. Per analoghi motivi il Governo tedesco ha deciso di non completare il VVER-1000 di Stendal. È dunque estremamente improbabile che K2/R4 possa raggiungere un livello di sicurezza accettabile ed è sorprendente che la Bers e il G7 intendano esporre la popolazione ucraina, e non solo, a rischi molto elevati;

nonostante l'esperienza di Three Mile Island e di Chernobyl abbiano evidenziato l'importanza di procedure di emergenza orientate ai sintomi-effetti dell'evento, le procedure di emergenza previste dal progetto K2/R4, oltre ad essere carenti, si orientano sul tipo di evento piuttosto che sugli effetti dell'evento e solo 8 dei 35 requisiti di sicurezza, divenuti *standard* dopo l'incidente di Three Mile Island, sono compresi nel programma di modernizzazione;

secondo un recente rapporto dell'autorevole istituto tedesco di ricerca Oko-Insitut, il sito di Khmelnitsky può creare serissimi problemi per l'approvvigionamento idrico poiché la disponibilità di acque per il raffreddamento è inadeguata e non assicura margini di sicurezza. Inoltre, entrambi i reattori non disporrebbero di 4 *riservoir* d'acqua totalmente separati;

i reattori di tipo VVER-1000 presentano gravi problemi di protezione antincendio: trattasi di un difetto di progettazione che si è palesato dopo l'incidente alla centrale di Browns Ferry (Usa); e il progetto K2/R4 non contempla alcun intervento di ricablaggio e/o *retrofitting*, per cui non saranno rispettati nemmeno gli *standards* di sicurezza antincendio;

altro problema che presentano questi modelli è la possibile frattura del conte-

nitore primario del reattore, nel caso dovesse entrare in funzione il sistema di raffreddamento di emergenza;

è del tutto carente la documentazione sul sito geologico, in modo particolare sulla sismicità dei luoghi, tant'è che le troppo concise note sulle caratteristiche sismologiche sono identiche per entrambi i reattori, sebbene questo aspetto, differisca significativamente. In particolare, le distanze fra i due siti e la zona di subduzione di Vrancea, in Romania, è completamente diversa; la sismicità nei vicini Carpazi non viene considerata, nonostante si sia registrato un terremoto, con epicentro nell'entroterra dei Carpazi ad ovest di Rivne, di *magnitudo* del sesto grado della scala Richter;

se è difficile raffrontare fra loro i dati forniti per le radiazioni, come pure i valori soglia dati per gli impianti di recente pianificazione, la regolamentazione ucraina non è confrontabile con le attuali linee guida europee. La Via ha preso a base le sole emissioni di Khmelnitsky-1 per l'anno 1995 ed ha sottostimato l'importanza delle esposizioni alle radiazioni attraverso il consumo dei prodotti di bosco, sebbene l'esperienza dell'incidente di Chernobyl ne abbia dimostrato la facilità di accumulo radioattivo rispetto ad altri prodotti agricoli;

la Via, oltre a non fare alcun riferimento agli *standards* di sicurezza stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica — secondo Riskaudit occorrerebbero almeno 100 modifiche di progettazione, con costi e tempi di realizzazione molto elevati — non ha adeguatamente valutato gli effetti transfrontalieri di un possibile incidente nucleare grave. Una ricerca, utilizzando i modelli climatologici correnti, ha evidenziato che se tale evento si verificasse a Khmelnitsky o a Rivne produrrebbe inquinamento radioattivo in diversi paesi, tra cui: Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Slovenia, Austria, Germania e Italia. Questo ha evidenti implicazioni riguardo il rispetto da parte dell'Ucraina della Convenzione di

Espoo. Inoltre il regolamento della Bers stabilisce che i paesi che richiedono finanziamenti informino dettagliatamente gli stati confinanti e vicini sui possibili impatti transfrontalieri dei propri progetti;

nonostante i reattori K2/R4 non rispettino molteplici *standards* di sicurezza internazionali e siano contrastati dalla stragrande maggioranza dei residenti della regione di Rivne e Khemelnitsky l'Energoatom è seriamente intenzionata a metterli comunque in funzione;

infine il funzionamento di K2/R4 avrebbe significativi impatti negativi sui circa 50 *habitat* di elevato interesse che distano meno di 30 chilometri dai reattori;

impegna il Governo:

a) ad adoperarsi affinché la Bers, gli altri membri del G7 nonché le altre istituzioni finanziarie internazionali cessino di sostenere il progetto K2/R4, finanziando, nel contempo, progetti quali quelli sulle turbine a gas e su altre fonti energetiche alternative peraltro già elaborati dall'Ucraina stessa;

b) a far rispettare il criterio principale del programma per gli investimenti energetici e i principi di minimo costo;

c) affinché i Paesi che richiedono finanziamenti per la ristrutturazione di centrali nucleari rispettino tutti gli *standards* di sicurezza previsti e i relativi accordi internazionali.

(1-00379) « Paissan, Scalia, Turrone ».

(25 maggio 1999)

**(Sezione 2 - Emendamento).**

EMENDAMENTO PRESENTATO ALLA  
MOZIONE

*Nel dispositivo, alla lettera a), sostituire le parole da: cessino fino a: dall'Ucraina stessa; con le seguenti: attuino un ripensamento sul progetto K2/R4 sia riguardo alla tecnologia usata che agli standard di sicurezza, richiedendo un nuovo studio di bilancio energetico all'Ucraina, e garantendo peraltro da subito i finanziamenti di altri progetti in campo energetico con priorità per quelli già elaborati dal Governo ucraino.*

**1-00379/1** Pezzoni, Frau, Calzavara.

*RELAZIONE DEL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI  
INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO  
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI SERVIZI DI INFORMAZIONE E  
SICUREZZA IN ORDINE ALLA COSIDDETTA « DOCUMENTAZIO-  
NE MITROKHIN » (DOC. XXXIV, N. 6)*

RISOLUZIONI

*(Sezione 1 - Risoluzioni).*

La Camera,

esaminata la relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sull'attività svolta dai servizi di informazione e sicurezza in ordine alla cosiddetta « Documentazione Mitrokhin », approvata nella seduta del 9 febbraio 2000,

ne approva le conclusioni e  
impegna il Governo

ad adottare le iniziative conseguenti, in riferimento alle disfunzioni emerse.

**6-00126.** Frau, Selva, Tassone, Calzavara, Giannattasio.

La Camera,

esaminata la relazione conclusiva del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sulla attività svolta dai servizi di informazione e sicurezza in ordine alla cosiddetta « documentazione Mitrokhin »;

valutati gli orientamenti emersi nel corso del dibattito parlamentare del 20 marzo 2000;

valutato il *vulnus* informativo tra i servizi italiani e, in particolare, tra SISMI e CESIS;

rilevata la mancanza di supporti e riscontri documentali dei responsabili di governo in calce a dichiarazioni sulle informative dei servizi;

considerato che non appare condivisibile la prassi interpretativa del SISMI secondo la quale il servizio attribuisce a se stesso il compito delle valutazioni preliminari e, in via esclusiva, dei fatti e delle informazioni ricevute allo scopo di stabilire se questi fatti possono o meno assumere concreta utilità per una eventuale indagine penale, la quale spetta unicamente alla polizia giudiziaria, non appartenendo tale discrezionalità sulla rilevanza penale della documentazione ai direttori dei servizi;

riscontrate gravi anomalie interpretative sulla circolazione delle notizie all'interno del sistema dei servizi;

valutata la inderogabile esigenza e necessità di rafforzare gli strumenti di controllo parlamentare acquisendo maggiori informazioni sul funzionamento dei servizi;

ritenuto censurabile perché inammissibile il comportamento ed il ruolo tenuto

sulla vicenda *Mitrokhin* dai responsabili del SISMI, generale Siracusa prima e ammiraglio Battelli poi;

valutato, infine, che il responsabile del SISMI ha portato a conoscenza del Governo D'Alema la esistenza della fonte « *Impedian* » e la sua produzione solo nell'agosto 1999 e dunque con otto mesi di ritardo rispetto ad una doverosa, puntuale rappresentazione;

preso atto che fino all'aprile 1998 nell'attività di controspionaggio nessuna misura è stata posta in essere in relazione ai nominativi indicati nei rapporti della fonte « *Impedian* »;

rilevato che una puntuale azione di ausilio rivolta dal SISMI al SISDE in ordine ai nominativi contenuti nei rapporti trasmessi avrebbe consentito l'emergere di rilevanti elementi informativi;

rilevato il mancato adempimento dell'obbligo di riferire al CESIS tutte le informazioni contenute o in possesso, le analisi e le situazioni elaborate gravanti sul SISMI e sul SISDE, ai sensi rispettivamente degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, della legge n. 801 del 1977;

impegna il Governo

ad accertare compiutamente il comportamento dei responsabili del SISMI per verificare se hanno agito non solo nel rispetto della normativa vigente, ma soprattutto nel rispetto dei compiti loro attribuiti sia sul piano professionale che etico;

ad assicurare che nuovi flussi informativi sia interni che internazionali siano

immediatamente portati alla valutazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e dell'autorità giudiziaria per rendere produttive le informative;

ad assicurare, in attesa della operatività del nuovo quadro normativo di revisione della legge n. 801 del 1977, un collegamento più puntuale tra i responsabili del SISMI e il CESIS, organo al quale devono pervenire i rapporti informativi per essere trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri, ristabilendo l'obbligo di riferire le informative gravanti sul SISMI e sul SISDE ai sensi della legge n. 801 del 1977;

a rivedere il sistema della raccolta delle informazioni e di conservazione delle stesse in un quadro di raccordo coordinato fra i servizi rafforzando l'attivazione della strumentazione telematica e informatica.

**6-00127** Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Buttiglione, Cutrufo.

La Camera,

esaminata e discussa la relazione del Comitato parlamentare sull'attività svolta dai Servizi di informazione e sicurezza per il segreto di Stato in ordine alla cosiddetta « Documentazione Mitrokhin » e le conclusioni in essa contenute,

la approva.

**6-00128** Mussi, Soro, Monaco, Brugger, Mazzocchin, Manzione, Bastianoni, Paissan, Crema, Grimaldi.

*PROGETTI DI LEGGE: SIMEONE; PISAPIA; SINISCALCHI ED ALTRI; FOTI ED ALTRI; SODA ED ALTRI; NERI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FRATTA PASINI; VELTRI; GAMBALE ED ALTRI, SARACENI: INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI (465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381)*

**(A.C. 465 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 164 del codice penale, le parole: « il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice ha specifici elementi per ritenere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

ART. 01.

1. Al comma 2 dell'articolo 176 del codice penale dopo le parole: « articolo 99 » sono inserite le seguenti: « , o se si tratta di uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ».

2. Al comma 3 dell'articolo 176 del codice penale la parola: « ventisei » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

**01. 01.** Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 1.** Vitali, Saponara, Pecorella.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 3.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 5.** Carmelo Carrara.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 6.** Parenti.

*Al comma 1, sostituire le parole da: Al primo comma fino a: il giudice ha specifici con le seguenti:*

All'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e vi siano ».

**1. 4.** (Nuova formulazione) Pisapia.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* ha specifici elementi *fino alla fine del comma con le seguenti:* , effettuati i necessari accertamenti, anche di natura peritale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriore reati.

**1. 2.** Pecorella.

*Al comma 1, dopo le parole:* specifici elementi *aggiungere le seguenti:* desunti dall'articolo 133.

**1. 7.** Parenti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'ultimo periodo dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: « purché il nuovo reato non sia della stessa specie di quello per cui fu inflitta la prima condanna e non appartenga alla categoria di cui all'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale.

**1. 8.** Chiamparino.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 168 del codice penale è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione degli articoli 163 e 164, comma 4, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al

comma 2-bis dell'articolo 168 del codice penale ».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.*

**1. 06.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

1-bis) Nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

**1. 03.** Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente: « Chiunque, essendo legalmente arrestato detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a due anni ».

**1. 01.** Veltri, Cambursano.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 390 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque fuori dei casi di concorso del reato aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena o lo agevola per renderla meno severa è punito con la reclusione da uno a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, o con la multa da lire un milione a lire cinque milioni se si